

## **TI\_GERICHTE 38.2004.97 vom 14. Februar 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-02-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2004.97](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2004.97)

FR: TI\_GERICHTE 38.2004.97 du 14 février 2005

IT: TI\_GERICHTE 38.2004.97 del 14 febbraio 2005

### **Regeste**

assicurato sanzionato dall'amministrazione a causa delle mancate ricerche di lavoro durante tutto il periodo precedente l'annuncio al collocamento durante il quale svolgeva la sua attività di tipo stagionale. Sanzione ridotta della metà vista l'età dell'assicurato

### **Erwägungen**

#### **E. 45**

S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung. Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234) La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione. Infine, nella sentenza citata, il TFA ha stabilito che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato: " Eine der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl. BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosser Verwarnung ist unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233) 2.11. Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incanto che l'assicurato ha lavorato quale operaio addetto alla pulizia dei sentieri presso l'\_\_\_\_\_ dal 22 marzo 2004, al 31 ottobre 2004, con un contratto di lavoro di tipo stagionale (cfr. doc. 17e). Egli si è poi iscritto in disoccupazione a decorrere dal 2 novembre

2004 (cfr. doc. 17c). Al momento del suo annuncio per il collocamento l'assicurato non ha consegnato all'amministrazione nessuna ricerca di lavoro compiuta nei mesi durante i quali ha svolto la sua attività di tipo stagionale (da marzo a ottobre 2004). L'amministrazione, con decisione formale del 22 novembre 2004, ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per 9 giorni (cfr. doc. 21e). Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 25 novembre 2004 (cfr. doc. 21c). L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che: " Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)." In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso: " (...) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA." Nel caso di specie, prima di emanare la decisione di sanzione il consulente del personale ha provveduto a consegnare all'assicurato una "Richiesta di giustificazione" con la quale gli richiedeva di motivare le insufficienti ricerche entro il 20 novembre 2004, precisando che oltre questa data l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso e menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 21f). Nella presente fattispecie il TCA constata che l'amministrazione, consegnando all'assicurato la richiesta di giustificazione citata, ha dato l'opportunità al ricorrente di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti. Dunque il diritto di essere sentito dell'assicurato è stato rispettato già prima dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54). 2.12. Per quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va osservato che, per un certo periodo, l'UCL ha applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese. Il TFA considera queste persone inadonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline, generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF

123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien et ses aides à l'emploi", Friburgo 1998, pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale au quotidien", Losanna 1998, pag. 155-156; DTF del 2.5.97 nella causa P.F.; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 19 segg.). In una sentenza del 18 novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA 2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V 38; D. Cattaneo, op. cit., pag. 24). Tuttavia, alla luce della giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l'altra o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 17 aprile 2001 nella causa V.-S.; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q. contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, op. cit. pag. 21; 24-25). Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. STCA del 17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 17 aprile 2001 nella causa V.-S., 38.2000.270). 2.13. L'assicurato ha lavorato presso l'\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), tramite un contratto di durata determinata, dal 22 marzo 2004 al 31 ottobre 2004, in qualità di capo squadra per la squadra sentieri (cfr. doc. 17e). In data 2 novembre 2004 RI 1 si è iscritto in disoccupazione. In sede ricorsuale il rappresentante dell'assicurato ha osservato che nel caso di specie non vi sarebbero gli estremi per richiedere ricerche di lavoro durante l'attività di tipo stagionale, contestando pure l'affermazione dell'amministrazione riguardo al fatto che le direttive cantonali impongono ai consulenti di controllare le ricerche che i lavoratori, legati ad un lavoro di carattere stagionale, devono produrre al momento dell'iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. I). Il rappresentante dell'assicurato ha pure affermato che l'amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione la Circolare del SECO concernente le indennità di disoccupazione (ID), edizione gennaio 2002, che in particolare al punto B 227 prevede che "in linea di massima, ogni disoccupato è tenuto a cercare un impiego già prima di presentare una domanda d'indennità. In particolare, egli deve adempiere tale obbligo durante il termine di disdetta o nel corso degli ultimi mesi di lavoro a tempo determinato" (cfr. doc. VIII). Il TCA constata innanzitutto che l'amministrazione ha giustamente qualificato di impiego stagionale quello svolto dall'assicurato presso l'\_\_\_\_\_. Egli aveva già lavorato presso il medesimo datore di lavoro nel periodo

compreso fra marzo 2003 e ottobre 2003 (cfr. doc. V8). Inoltre, occorre rilevare che l'assicurato, essendo già stato iscritto in disoccupazione dal 4 marzo 2002 (cfr. doc. 17n) al 12 luglio 2002 (cfr. doc. 17m), poi dal 4 settembre 2002 (cfr. doc. 17l) al 14 marzo 2003 (cfr. doc. 17i), infine dal 5 novembre 2003 (cfr. doc. 17g) al 3 marzo 2004 (cfr. doc. 17f), aveva già ricevuto dall'amministrazione le opportune informazioni circa i suoi diritti e doveri di disoccupato, con riferimento in particolare alla necessità, in caso di occupazione stagionale, di compiere regolarmente gli sforzi necessari al fine di trovare un'occupazione duratura o perlomeno un'attività temporanea durante i mesi di inattività. Egli ha inoltre ricevuto e sottoscritto sia in data 11 marzo 2002 (cfr. doc. 18l), che in data 11 novembre 2003 (cfr. doc. 17h), il "Promemoria ricerche di lavoro", nel quale è indicato che gli assicurati devono compiere le ricerche di lavoro già prima di iscriversi al collocamento, durante il periodo di disdetta dal precedente rapporto lavorativo o, in caso di contratti di lavoro di durata determinata, nei tre mesi precedenti l'iscrizione al collocamento; nello stesso documento l'amministrazione ha poi ricordato la necessità, per gli assicurati che svolgono un'attività stagionale e che ricorrono al collocamento solo durante brevi periodi tra una stagione e l'altra, di effettuare gli sforzi necessari per reperire di un'occupazione duratura durante tutto l'anno. In simili condizioni, occorre ritenere che l'assicurato era o doveva essere perfettamente a conoscenza del dovere di ricercare un'occupazione annuale o perlomeno un impiego temporaneo durante tutto il periodo in cui ha lavorato, così da non dovere fare ricorso alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione al termine della stagione lavorativa. L'assicurato ha invece omesso di compiere tali ricerche durante tutto il periodo in cui ha lavorato. Del resto, in occasione dell'ultimo colloquio di consulenza del 12 febbraio 2004 (colloquio che precedeva l'inizio della sua attività stagionale presso l'\_\_\_\_\_ ) l'assicurato era stato informato dal proprio consulente del personale circa l'obbligo di compiere delle ricerche di lavoro durante tutto il periodo in cui lavorava. Al riguardo il consulente del personale ha verbalizzato quanto segue (verbale sottoscritto dall'assicurato): " Come da conferma della Cassa il sig. RI 1 esaurirà il diritto al 03.03.04. Sa già di essere riassunto per la stagione presso \_\_\_\_\_ per cui alla data a margine procederemo all'annullamento del caso. Rilasciamo necessario alle ricerche per la stagione unitamente ai fault di febbraio e marzo e ritiriamo ricerche di gennaio e febbraio." (Doc. V4) Il ricorrente è quindi stato più volte informato dall'amministrazione circa i suoi diritti e doveri di disoccupato, con riferimento in particolare alla necessità di compiere regolarmente gli sforzi necessari al fine di trovare un'occupazione duratura o perlomeno un'attività temporanea durante i mesi di inattività. Infine, va sottolineato che nella precedente stagione lavorativa 2003, l'assicurato ha regolarmente svolto le ricerche di lavoro durante tutti i mesi di attività, da marzo 2003 a ottobre 2003 (cfr. doc. V9-V16), come risulta dal verbale del colloquio di consulenza dell'11 novembre 2003, del seguente tenore: " L'assicurato si è presentato al regolare colloquio di consulenza e viene reinscritto in disoccupazione dopo periodo di lavoro stagionale. Nulla da segnalare rispetto all'anno precedente, le ricerche di lavoro sono state svolte di persona presentandosi nelle varie aziende della zona, offrendosi come operaio generico. Invitato anche per la prossima stagione e continuare bene come ha fatto quest'anno al fine di trovare una soluzione lavorativa fissa/annuale. In data odierna consegnato FAUT corrente mese e mese di dicembre + formulari per le ricerche d'impiego. Non si entra nel merito della qualità e quantità ricerche lavoro visto che il suo caso sarà gestito dal suo ultimo consulente del personale Sig. \_\_\_\_\_, il quale provvederà a convocarlo prossimamente per posta!" (Doc. V7) L'assicurato era dunque perfettamente a conoscenza del dovere di ricercare

un'occupazione annuale o perlomeno un impiego temporaneo durante tutto il periodo in cui ha lavorato per l'\_\_\_\_\_, così da non dovere fare ricorso alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione al termine della propria attività, a tempo determinato, presso il citato datore di lavoro, dove è stato impiegato dal 22 marzo 2004 al 31 ottobre 2004 (cfr. doc. V1). 2.14. A nulla giova la motivazione fornita in sede ricorsuale dall'assicurato per giustificare le mancate ricerche di una nuova occupazione prima di annunciarsi al collocamento, vale a dire il fatto di non avere potuto fare ritorno al proprio domicilio, ma di avere dovuto pernottare, come da contratto, in montagna, presso capanne e baite, visto il suo lavoro di capo squadra sentieri dell'\_\_\_\_\_, attivo su sentieri di montagna ed alta montagna. Il contratto di lavoro sottoscritto in data 20 febbraio 2004 dall'assicurato prevede, al punto 7, che "di regola è previsto il rientro al proprio domicilio alla sera. Potrebbe comunque verificarsi la necessità di pernottare in montagna (capanne, baite, ...). Le spese di vitto e alloggio sono a carico dell'\_\_\_\_\_." (cfr. doc. V1) L'amministrazione, proprio al fine di verificare tali affermazioni, ha preso contatto con il datore di lavoro dell'assicurato, invitandolo a comunicare il numero di pernottamenti effettuati da RI 1 fuori domicilio durante la sua attività stagionale, dal 22 marzo 2004 al 31 ottobre 2004. Il direttore di \_\_\_\_\_ ha risposto in data 23 dicembre 2004, indicando che l'assicurato ha pernottato per dieci notti in montagna durante il mese di giugno ed è stato lasciato a casa a sua disposizione quando pioveva (cfr. doc. V3). L'amministrazione ha trasmesso questi accertamenti all'assicurato, permettendogli di prendere posizione in merito (cfr. doc. V2). A mente del TCA, poiché l'assicurato ha dovuto pernottare in montagna soltanto durante dieci giorni nel mese di giugno 2004, egli disponeva del tempo necessario per svolgere le ricerche di lavoro. Il ricorrente avrebbe quindi dovuto compiere degli sforzi al fine di trovare una nuova occupazione nel periodo antecedente l'annuncio al collocamento, come aveva peraltro fatto l'anno precedente, allorquando era impegnato nella medesima attività. 2.15. In simili condizioni, questo Tribunale deve concludere che il ricorrente ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone per cui, a ragione, l'amministrazione l'ha sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI. Per quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no. 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201). Essa indica che: "(...) 1. Periodo di tempo da esaminare L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi) . 2. Quantità/qualità delle ricerche Nella valutazione delle ricerche di lavoro svolte durante l'anno l'accento va posto soprattutto sulla qualità e non sulla quantità. In particolare bisognerà verificare se gli sforzi effettuati sono mirati ad ottenere degli impieghi duraturi in settori e aziende non tradizionalmente noti per la loro attività stagionale e se il disoccupato ha risposto ad annunci di impieghi annuali pubblicati regolarmente sui giornali. La valutazione dovrà ovviamente tenere conto della situazione concreta (per esempio offerte sul mercato del lavoro, profilo dell'assicurato, se si tratta d'impieghi duraturi, in settori che offrono concretamente posti annuali, di candidature spontanee, di risposte a reali offerte del mercato, di ricerche anche al di fuori del proprio settore, eventualmente fuori Cantone - tipico per settore alberghiero, v. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI - con possibilità di pernottamento). L'obiettivo è quello di spingere l'assicurato a svolgere ricerche mirate e non "ricerche alibi" a tappeto. Gli sforzi durante l'anno dovranno

consistere nel rispondere ad offerte di lavoro durature che dovessero apparire sul mercato del lavoro e che vengono normalmente portate all'attenzione di ogni potenziale interessato tramite annunci su giornali, riviste settoriali o in altro modo. Gli assicurati non sono tenuti a presentare offerte spontanee presso datori di lavoro che non cercano nuovo personale ma a rispondere a delle reali offerte presenti sul mercato. Nel periodo immediatamente precedente la fine del lavoro stagionale - rispettivamente inizio della disoccupazione ■ gli sforzi per il reperimento di un nuovo posto di lavoro dovranno essere maggiormente intensi e valutati secondo la prassi applicata a tutti gli assicurati (esame rigoroso degli ultimi 3 mesi).

3. Durata della sospensione La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue: 3■4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1■2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni." (Doc. 10, inc. 38.2001.201) Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.11.; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201). La circolare interna no. 114a, come appena esposto, prevede che per ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione vengano irrogati 3-4 giorni di sospensione, mentre per i restanti mesi dell'anno 1-2 giorni per mese, senza superare il massimo di 18 giorni. Nel caso in esame l'URC ha inflitto al ricorrente 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità. Al riguardo, nella decisione su opposizione del 25 novembre 2004 l'amministrazione ha rilevato che la sanzione che avrebbe dovuto essere inflitta all'assicurato ammontava a 18 giorni, così calcolati: 2 giorni per mancate ricerche di lavoro durante ognuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2004 e 4 giorni per mancate ricerche di lavoro durante ognuno dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2004 (cfr. doc. 21c). L'URC ha tuttavia ridotto della metà tale sanzione, in considerazione dell'età del ricorrente (61 anni al momento della sospensione). Occorre innanzitutto rilevare che l'amministrazione ha a giusta ragione, in virtù di quanto stabilito dalla giurisprudenza del TFA (cfr. consid. 2.5.), ridotto della metà la sanzione, tenendo conto dell'età dell'assicurato, nato il \_\_\_\_\_ 1943. Quanto all'entità della sospensione, va rilevato che la circolare specifica per i lavoratori stagionali citata, prevede, in caso di mancate ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l'iscrizione, 4 giorni di sanzione per ogni mese, mentre invece la sanzione da infliggere per mancate ricerche di lavoro nei mesi precedenti in cui l'assicurato lavorava ammonta a 2 giorni per ogni mese. In una sentenza del 24 settembre 2002 nella causa P. (cfr. inc. 38.2001.241) il TCA, a proposito della Circolare interna no. 114a, ha avuto modo di precisare quanto segue: " (...) Va peraltro rilevato che la Circolare no. 114a non indica in modo preciso, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, quando infliggere 3 o 4 giorni per mese. Il TCA ritiene, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68), la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche. Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per

insufficienti ricerche. Gli URC, pertanto, dovranno in futuro attenersi a quanto stabilito nell'ambito della presente vertenza." Applicando la giurisprudenza appena citata al caso concreto, l'amministrazione ha quindi correttamente inflitto all'assicurato 4 giorni mensili per mancate ricerche in agosto, settembre e ottobre 2004 (ultimi tre mesi precedenti l'iscrizione al collocamento), aumentati di 2 giorni per ogni mese precedente (da aprile a luglio 2004) in cui l'assicurato non ha svolto nessuna ricerca di una nuova occupazione, per un totale di 20 giorni e non di 18 giorni come erroneamente calcolato dall'amministrazione nella decisione su opposizione del 25 novembre 2004 (cfr. doc. 21c). Tuttavia, dato che nel mese di giugno 2004 l'assicurato ha dovuto pernottare, per motivi di lavoro, per dieci giorni in montagna, senza avere la possibilità di fare ritorno al proprio domicilio, a mente del TCA la sanzione di 2 giorni inflitta per mancate ricerche di lavoro durante il mese di giugno 2004 non rispetta il principio di proporzionalità e deve essere ridotta a 1 giorno. Di conseguenza, la sanzione totale da infliggere all'assicurato sarebbe stata di 19 giorni, poi ridotta, vista l'età dell'assicurato (cfr. consid. 2.5.), a 9 giorni. La decisione impugnata, nel suo risultato, deve dunque essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.